

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4341 del 20/09/2019
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - VALCOLATTE S.R.L. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PONTENURE (PC), LOC. VALCONASSO, AD USO INDUSTRIALE, ANTINCENDIO E IGIENICO E ASSIMILATI - PROC. PC18A0014 - SINADOC 6535/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4471 del 20/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO che:

- con atto n. 13576 del 16/10/2015 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PC11A0022) alla ditta Valcolatte S.r.l. per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in comune di Pontenure – Loc. Valconasso, fg. n. 30, mapp. n. 757, con scadenza fissata al 31/12/2024;
- in data 14/02/2018 (prot. n. PGPC n. 2415 del 15/2/2018), la sig.ra Villa Liliana, residente in Pontenure (PC) C.F. VLLLLN61P57A831M, in qualità di legale rappresentante della ditta Valcolatte S.r.l., con sede in Pontenure (PC), Via Firenze n. 16 Fraz. Valconasso - C.F. e P.IVA 00973690332, ha richiesto, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, la concessione di derivazione da acque sotterranee mediante perforazione di un nuovo pozzo ad uso industriale (caseificio), antincendio e igienico e assimilati (codice pratica PC18A0014), in sostituzione dell'esistente Proc. PC11A0022, che ha dato segni di malfunzionamento, con contestuale aumento del prelievo (da mc 150.000 a mc 175.000);

DATO ATTO che con det. n. 494 del 4/02/2019 è stata autorizzata la perforazione del pozzo richiesto, ai sensi dell'art. 16 r.r. 41/2001, e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (relazione di fine lavori acquisita agli atti con prot. n. PG 115337 del 22/7/2019);

DATO INOLTRE ATTO che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, nel caso di derivazione destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, qualora la risorsa concessa non sia quantificabile per tipologia d'uso, si applica il canone più elevato che, nel caso in questione, è quello stabilito per la categoria d'uso "industriale" di cui all'art. 152, c. 1, lett. c);

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di autorizzazione alla perforazione, e, in particolare, il parere espresso dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza (nota prot. PGPC n. 5775 del 9/4/2018), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO altresì di prescrivere, per la chiusura del pozzo esistente individuato con cod. proc. PC11A0022, quanto segue:

- entro 30 gg. dall'avvenuto rilascio della presente concessione, il richiedente, a norma dell'art. 35 del R.R. 41/2001, dovrà provvedere a proprie cure e spese al ripristino dei luoghi e a tomba-

re il pozzo esistente, previa comunicazione da inviare allo scrivente Servizio almeno 10 giorni prima di procedere all'esecuzione dei lavori;

- dovranno in particolare essere effettuate cementazioni e tamponamenti della colonna in opera, idonei ad impedire l'inquinamento delle falde e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e comunque ogni intervento che il servizio concedente riterrà di prescrivere;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e, con riferimento al pozzo esistente cod. Proc. PC11A0022, quanto dovuto per i canoni dall'anno 2016 all'anno 2019, mentre, per i canoni dal 2001 al 2015, ha in corso il pagamento del piano di rateizzazione accordato con determina n. 774/2016;
- ha versato la somma pari a 2.117,38 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 2.069,60 il 29/12/2015 e € 47,78 il 13/9/2019);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC18A0014;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Valcolatte S.r.l., con sede in Pontenure (PC), Via Firenze n. 16 Fraz. Valconasso - C.F. e P.IVA 00973690332, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC18A0014, ai sensi dell'art. 5 e ss, r.r. 41/2001, mediante una nuova opera di presa in sostituzione dell'esistente (cod. proc. PC11A0022), con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 95;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Pontenure (PC), Loc. Valconasso, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al fg. n. 30, mapp. n. 383; coordinate UTM 32: X: 561.953 Y: 4.979.418;
 - corpo idrico interessato: cod. 2310ER-DQ2-CCI nome: CONOIDE NURE (limite acquifero A2 mt 95 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale (caseificio), antincendio e igienico e assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 13 (portata media 8 l/s);
 - volume d'acqua richiesto pari a mc/annui 175.000;

2. di confermare che la concessione è valida fino al **31 dicembre 2024** (come disposto con D.D. n. 13576 del 16/10/2015);
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/9/2019;
4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 quantificato in 2.117,48 euro è stato pagato;
5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.117,38 euro, è stata versata;
6. di prescrivere, per la chiusura del pozzo esistente individuato con cod. proc. PC11A0022, quanto segue:
 - entro 30 gg. dall'avvenuto rilascio della concessione, il richiedente, a norma dell'art. 35 del R.R. 41/2001, dovrà provvedere a proprie cure e spese al ripristino dei luoghi e dovrà tombare il pozzo esistente, previa comunicazione da inviare allo scrivente Servizio almeno 10 giorni prima di procedere all'esecuzione dei lavori;
 - dovranno in particolare essere effettuate cementazioni e tamponamenti della colonna in opera, idonei ad impedire l'inquinamento delle falde e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e comunque ogni intervento che il Servizio concedente riterrà di prescrivere;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12.di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta Valcolatte S.r.l., con sede in Pontenure (PC), Via Firenze n. 16 Fraz. Valconasso - C.F. e P.IVA 00973690332 (codice pratica PC18A0014).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 95, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 500, equipaggiato con 3 pompe sommerse multigrante (due di riserva) aventi potenza di kw 22 e portata di 13 l/s (pompa principale) e potenza di kw 11 e portata di 8 l/s (pompe di riserva), dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 69 e m 73, tra m 84 e m 85,50 e tra m 89 e m 93 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Pontenure (PC), località Valconasso, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al fg. n. 30, mapp. n. 383; coordinate UTM 32: X: 561.953 Y: 4.979.418.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (caseificio), antincendio e igienico e assimilati.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 13 (portata media 8 l/s) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 175.000.
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2310ER-DQ2-CCI nome: CONOIDE NURE (limite acquifero A2 mt 95 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data

del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza nel parere espresso con nota prot. PGPC n. 5775 del 9/4/2018, e dovrà pertanto:

1. presentare un programma di controllo e manutenzione della struttura;
2. prima dell'utilizzo a scopi potabili, stilare un piano di autocontrollo analitico interno.

Il giudizio di qualità e idoneità d'uso dell'acqua captata verrà espresso in base alla valutazione degli esiti analitici sui campioni previsti dal D.M. Sanità del 26/3/91 punto 2.A e dalla circolare regionale n. 2/99 con eventuali prescrizioni riguardanti interventi di trattamento, abbattimento e potabilizzazione.

Tale valutazione verrà effettuata su n. 8 certificati relativi ad una serie di analisi compiute nel corso di almeno un anno secondo la seguente frequenza:

- n. 1 campione per stagione per la ricerca di tutti i parametri previsti nei controlli di **Verifica** previsti dal D.L. 31 del 2/2/01;
- n. 4 campioni, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno, sui quali vengano ricercati i parametri del controllo di **Routine**.

I suddetti controlli dovranno essere effettuati con onere a carico del soggetto gestore il quale dovrà trasmettere i certificati d'analisi al Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La sottoscritta Villa Liliana (C.F. VLLLLN61P57A831M), in qualità di legale rappresentante della ditta Valcolatte S.r.l. (C.F. 00973690332), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 17 / 03 / 2019

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante



Valcolatte s.r.l.

Via Firenze, 16

Valcolatte S.r.l.

Località VALCONASSO

29010 PONTENURE (Piacenza)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.